

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dal sig. Nicola Terra, si è riunita i giorni 17 e 22 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(313) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BELLAMIO (già Amministratore Unico della Soc. SS Calcio Napoli SpA), SALVATORE NALDI (già Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), BRUNO MATERA (già Vice Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), LUIGI ALBISINNI (già Amministratore delegato della Soc. SS Calcio Napoli SpA), FRANCESCO BARRA CARACCILO (già Consigliere d'Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA), GIOVANNI NALDI (già Consigliere d'Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA) (nota n. 7392/129pf05-06/GT/dl del 4.5.2010).**

Con atto del 4.5.2010, la Procura Federale ha deferito i Sigg.ri Paolo Bellamio, nominato Amministratore Unico della SS Calcio Napoli SpA il 22.6.2004, Salvatore Naldi, Presidente sino al 22.6.2004, Bruno Matera, vice Presidente sino al 22.6.2004, Luigi Albisinni, Amministratore delegato sino al 22.6.2004, Francesco Barra Caracciolo e Giovanni Naldi, consiglieri sino al 22.6.2004, per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, co. 2 e 3 NOIF, avendo i predetti ricoperto le ripetute cariche sociali in seno alla SS Calcio Napoli SpA, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della stessa.

Alla riunione del 17.5.2010, la Procura Federale ha insistito perché ai deferiti venisse applicata la prevista preclusione per anni 5 (cinque) al Sig. Albisinni Luigi, per anni 4 (quattro) al Sig. Naldi Salvatore ed al Sig. Matera Bruno, per anni 2 (due) al Sig. Bellamio Paolo, per anni 1 (uno) al Sig. Naldi Giovanni e per mesi 6 (sei) al Sig. Barra Caracciolo Francesco.

I Sigg.ri Bellamio, Albisinni e Matera, con distinte memorie, hanno concluso, il primo, per la prescrizione delle presunte violazioni ex art. 18, co. 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, il secondo per la decadenza dal potere di indagine per decorrenza dei termini ex art. 32, co. 11, CGS, il terzo per il difetto di giurisdizione della adita Commissione Disciplinare e tutti comunque per il proscioglimento. I Sigg.ri Salvatore e Giovanni Naldi e Francesco Barra Caracciolo, dei quali solo i primi due hanno conferito mandato di rappresentanza depositato alla riunione del 17.6.2010, sono rimasti assenti e, comunque, hanno omesso di far pervenire memorie difensive.

Il procedimento, alla riunione del 22.6.2010, è stato quindi definito, previa acquisizione della documentazione della quale era stato ordinato il deposito.

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

Va preliminarmente rigettata la eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 18, co. 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, che risulta essere stata interrotta dall'apertura dell'inchiesta, ai sensi del co. 3 della richiamata disposizione, nella stagione sportiva 2005/2006, a seguito

della richiesta di trasmissione dei documenti relativi al fallimento della SS Calcio Napoli Spa da parte della Procura Federale, il 7.10.05, contestualmente riscontrata dalla LNP.

Va altresì rigettata la eccezione con la quale è stato invocato il difetto di giurisdizione della CDN adita, in quanto le contestazioni di cui all'atto di deferimento attengono ad un periodo nel quale vigeva il tesseramento dei deferiti, a nulla rilevando gli eventi relativi alla cessazione dei rapporti tra gli stessi e la Società.

In data 2.8.2004, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della SS Calcio Napoli SpA, cui il Presidente Federale, in data 5.8.2009 ha revocato l'affiliazione (C.U. n. 55/A).

Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, già fatto proprio dall'adita Commissione (CU n. 36 CDN del 20.11.2008) per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non discende automaticamente dalla carica ricoperta ma deve involgere necessariamente valutazioni rigorose sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, e può più ampiamente riguardare anche le scorrettezza dei comportamenti, anche dal punto di vista sportivo, nella gestione della stessa.

Sul punto, è opportuno richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Napoli, Sezione fallimentare, che ha definito la gestione Naldi come connotata da *"approssimazione, gravi errori e/o assenza di progettualità, irresponsabilità e infruttuosa dissipazione di risorse"*.

Detto ciò, ai fini della individuazione delle responsabilità e della conseguente applicazione e graduazione delle sanzioni, e sebbene detta gestione sia astrattamente riferibile a tutti i soggetti deferiti in ragione degli incarichi dagli stessi ricoperti, è bene però rilevare, soprattutto in ossequio al principio posto dalla Corte di Giustizia, che la documentazione in atti, da un lato, può far ritenere imputabile il dissesto societario che ha condotto al fallimento e alla revoca dell'affiliazione a chi rivestiva posizioni apicali nel sodalizio, e quindi, in particolare, al Presidente, Sig. Salvatore Naldi, ed all'Amministratore Delegato, Sig. Luigi Albisinni, che hanno ricoperto tali incarichi dal 23.7.2002 (cfr. censimento anno sportivo 2002/2003), dall'altro non può far ritenere provata alcuna responsabilità in capo agli altri deferiti non essendo stato fornito alcun elemento, tantomeno indiziario, in merito a comportamenti specificamente riferibili agli stessi. Al riguardo, basti considerare che una diversa valutazione determinerebbe responsabilità anche in capo al Bellamio che ha ricoperto la carica di Amministratore Unico dal 22.6.2004, quindi per un periodo scarsamente significativo.

L'accertamento delle responsabilità come sopra individuate comporta il parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

Proscioglie i Sigg.ri Paolo Bellamio, Francesco Barra Caracciolo, Bruno Matera e Giovanni Naldi. Infligge al Sig. Salvatore Naldi la inibizione per anni 3 (tre) ed al Sig. Luigi Albisinni la inibizione per anni 2 (due).

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dal sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(324) – APPELLO DELLA SOCIETA' VEVER INTERCOMUNALE Srl AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 AL SIG. MATTIA BONETTI (calciatore), DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 AL SIG. FILIPPO CUTRONA (Presidente), DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2010 AI SIGG. MARCO GHISLENI E GIUSEPPE SCHINELLI (dirigenti) E LA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI DA APPLICARSI NEL CAMPIONATO 2009/2010 E AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA' (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 43 del 13.5.2010).**

Con ricorso del 3.6.2010, la Società Vever Intercomunale Srl ha impugnato la decisione con la quale la CDT presso il CR Lombardia ha inflitto alla stessa € 1.000,00 di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2009/2010, al calciatore Mattia Bonetti la squalifica fino al 31.10.2010, ai dirigenti Marco Ghisleni e Giuseppe Schinelli l'inibizione fino al 31.10.2010 ed al Presidente Cutrona Filippo fino al 31.12.2010. La Procura Federale, con atto del 2.3.2010 ha contestato agli stessi l'irregolare utilizzo del calciatore Bonetti, tesserato solo a far data dal 27.8.2009, in 14 gare del campionato 2008/2009.

La reclamante ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del deferimento per la violazione dei termini di cui all'art. 32, co. 11, CGS, in quanto, poiché la denuncia dei fatti per i quali si è proceduto sarebbe intervenuta nel corso della stagione sportiva 2008/2009, le relative indagini avrebbero dovuto concludersi entro e non oltre il 30.6.2009, ciò a prescindere dalla novella del CGS del 28.5.2010, la cui applicazione non avrebbe portato comunque a conclusioni dissimili. Nel merito, eccepisce l'insussistenza dell'illecito in quanto la domanda di tesseramento era stata correttamente spedita presso il CR Lombardia nel luglio 2008 e che, pertanto, il non avvenuto perfezionarsi dello stesso avrebbe dovuto essere imputabile, esclusivamente, all'Ufficio tesseramenti.

Lamenta infine l'eccessività delle sanzioni inflitte delle quali chiede il contenimento nei limiti edittali.

Alla riunione del 22.6.2010, la reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo mentre la Procura Federale per la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Esaminando l'eccezione preliminare di improcedibilità del deferimento, questa Commissione osserva che la disciplina dettata dall'art. 32, co. 11, CGS, a prescindere dalla novella del 2009, continua ad individuare quale momento determinante l'inizio delle indagini, con ogni conseguente onere in merito al termine delle stesse, non il compimento del fatto illecito ma il ricevimento della denuncia dello stesso da parte della Procura Federale. Nel caso di specie, poiché l'apertura dell'inchiesta è avvenuta il 3.7.2009 (data di effettivo pervenimento della nota del 17.6.2009 all'ufficio protocollo – n. 88 – dell'organo inquirente), quindi nella stagione sportiva 2009/2010, le indagini avrebbero dovuto concludersi nella stagione sportiva in corso, posta l'indiscutibile applicabilità della riforma del CGS del 28.5.2009.

Sul punto, questa Commissione rileva, innanzitutto, che la trascrizione del numero di protocollo sulla nota del 25.6.2009 non coincide con l'attività di "iscrizione nel registro degli indagati" ma con la mera attribuzione di un numero progressivo di ricezione della corrispondenza in una certa data dalla quale, come emerge dalle decisioni richiamate proprio dalla reclamante, la Procura è effettivamente investita del potere di indagare.

Nel merito occorre infine rilevare che, sebbene non ci sia prova dell'invio di una richiesta di tesseramento, non potendosi desumere l'esistenza della stessa dalla mera allegazione di copie di una ricevuta di spedizione e delle relative cartoline di ricevimento, la Commissione Territoriale ha correttamente ritenuto provate le responsabilità dei deferiti, sui quali incombono specifici oneri e doveri, sacralizzati innanzitutto nell'art. 1 CGS, che l'invocata buona fede non è idonea né ad escludere né ad attenuare.

Anche la richiesta di rideterminazione delle sanzioni non può essere accolta in quanto il numero ed il ruolo dei soggetti deferiti e, soprattutto, la reiterazione delle violazioni per un periodo di tempo esteso, fa ritenere congrue le sanzioni inflitte.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(343) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD PRIX LE TORRI AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' AC AMATORI NOGARA ASD (penalizzazione di 5 punti da applicarsi nella classifica 2009/2010 del Campionato di Promozione), A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - CU n. 10/cs del 20.5.2010).**

**Il deferimento**

Con lettera ricorso del 25.5.2010 la società Prix Le Torri si duole, in sostanza, della decisione, a carico della società Amatori Nogara, della Commissione Disciplinare territoriale veneta, che, secondo l'istante, con delibera del 20.5.10, avrebbe irrogato una sanzione, troppo mite nei confronti della stessa soc. Amatori Nogara, rea di aver schierato un calciatore in posizione irregolare; viene chiesto pertanto che la Commissione Disciplinare Nazionale voglia irrogare ulteriori sanzioni a carico della citata compagine.

La soc. Amatori Nogara, nel termine previsto, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale si chiede che il ricorso della Prix Le Torri sia giudicato inammissibile/improcedibile per carenza di legittimazione della proponente. Nel merito, comunque, si ricorda come la sanzione ricevuta dalla Commissione disciplinare territoriale sia stata frutto di patteggiamento ex art. 23 CGS e, dunque, trattarsi di decisione non impugnabile a termini di regolamento.

All'udienza odierna è comparso il difensore del ricorrente, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

E' altresì comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Prix Le Torri in quanto non notificato alla Procura Federale, perché la ricorrente non era parte del procedimento a carico della Amatori Nogara ed infine perché il patteggiamento, con il quale detto giudizio si è concluso, non è impugnabile.

**I motivi della decisione**

Il ricorso della Prix Le Torri è infondato e va pertanto respinto.

Senza infatti dover entrare nel merito delle doglianze espresse nel ricorso dall'esponente, argomento inconfutabilmente assorbente è l'essere il ricorrente carente della necessaria legittimazione (in quanto privo dell'interesse diretto all'impugnazione del provvedimento a carico dell'Amatori Nogara) per poter richiedere l'applicazione di una pena diversa, e più severa, a carico della società Amatori nel citato procedimento conclusosi con il patteggiamento che, comunque, comporta l'estinzione del procedimento a carico del deferito e, dunque, la non impugnabilità del provvedimento di applicazione della sanzione. D'altra parte la lettera/ricorso della società Prix Le Torri non risulta neppure essere stata inviata alla Procura Federale nella sua sede istituzionale e unica di Roma; il che rappresenta ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso.

Nessuna possibilità è prevista, dall'ordinamento, per un soggetto terzo, di impugnare la decisione, in questo caso, della Commissione disciplinare territoriale.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD Prix Le Torri e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 22 giugno 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete